

supportando le sue affermazioni con diversi elementi documentari acquisiti agli atti, riferiva che:

L'On. GIUDICE aveva curato la gestione di tutte le pratiche che il "gruppo PANZECA" aveva in corso con l'Istituto, benché queste non rientrassero nell'ambito della sua competenza in quanto le pratiche relative ai rapporti con soggetti operanti nella Provincia di Palermo rientravano nelle attribuzioni di un altro funzionario del Servizio, il dott. Fabio SAVAGNONE.

nonostante lo stato di "sofferenza" dei rapporti del "Gruppo PANZECA" con l'Istituto, l'On. GIUDICE non aveva intrapreso alcuna azione legale verso i debitori, neppure a livello transattivo;

dal fascicolo rinvenuto nella stanza ove si trovava l'ufficio dell'On. GIUDICE era stata trovata anche una nota apparentemente proveniente dal PANZECA, ma ufficialmente mai ricevuta dall'Istituto, nella quale era contenuta una proposta che prevedeva la estinzione dei debiti garantiti dalla fidejussione prestata dall'ex convivente e dalla figlia dell'On. GIUDICE, contrastante con i principi civilistico-bancari che prevedono, in caso di estinzione di pluralità di debiti, l'inizio da quelli meno garantiti;

con un escamotage fondato su un presupposto artificiosamente creato (verosimilmente) da chi aveva gestito la pratica, la cessione di un credito proveniente dai lavori che il PANZECA aveva realizzato per conto del Comune di Sclafani Bagni era stata destinata ad estinguere le garanzie personali menzionate in precedenza, in contrasto con la sua naturale destinazione che era quella di estinguere, in realtà, il debito contratto per realizzare quei lavori;

in quel fascicolo era stata addirittura rinvenuta una minuta di una nota del C.d.A. dell'Istituto, predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione, priva di qualsiasi elemento o segno di autenticità, con la quale si manifestava la sostanziale adesione dell'Istituto alla proposta apparentemente proveniente dal PANZECA ma (inspiegabilmente) mai sottoposta all'Organo amministrativo per l'approvazione.

Queste conclusioni alle quali era possibile pervenire sulla base delle dichiarazioni del dott. GATTUCCIO trovavano ampia conferma anche:

nelle dichiarazioni rese dal dott. LA ROSA, dall'avv. LO RE e dal dott. BISANTI in merito agli accertamenti ispettivi svolti ed alla anomalie documentali riscontrate;

nelle dichiarazioni rese dal dott. SAVAGNONE in merito all'effettiva trattazione delle pratiche concernenti il "gruppo PANZECA" da parte dell'On. GIUDICE;

nelle dichiarazioni di CALLARI Mariano in ordine al rinvenimento di un fascicolo riguardante queste pratiche negli uffici ove era ubicato il Servizio Rischio in Osservazione presso il quale aveva prestato servizio l'On. GIUDICE⁹⁵.

Particolarmente rilevanti, per la ricostruzione completa di questa vicenda, sono inoltre alcuni documenti acquisiti dall'Ufficio, ed in particolare:

una relazione del 4 marzo 1997 con la quale il dott. GATTUCCIO, riferiva al Direttore Generale in merito alle azioni legali intraprese dal Servizio Contenzioso e lo informava anche di un incontro che il giorno precedente aveva avuto con l'On. GIUDICE, il quale gli aveva fatto presente che l'esposizione complessiva del "gruppo PANZECA" poteva essere ripianata mediante l'attuazione di una proposta formulata dal PANZECA e contenuta in una nota del 1995. In conseguenza del ritrovamento di questa nota, le cui caratteristiche sono state evidenziate, all'interno di un fascicolo di appunti e documenti custoditi presso le stanze che avevano ospitato l'Ufficio ove in precedenza aveva lavorato l'On. GIUDICE, il dott. GATTUCCIO aveva prospettato al Direttore Generale anche la valutazione degli eventuali profili di responsabilità penale da parte di chi aveva gestito la pratica;

una nota del 27 marzo 1997, diretta al Capo del Servizio Ispettorato, con la quale il dott. GATTUCCIO segnalava che le somme provenienti dalla cessione di credito rilasciata all'Istituto dal PANZECA risultavano corrisposte non dal cedente Comune di Sclafani Bagni bensì da tale "PANZECA Giovanni", persona non meglio identificata e comunque del tutto estranea a questi rapporti, sicchè, tenuto conto anche della nota del 1995 di PANZECA Giuseppe, si poteva anche formulare l'ipotesi che questo apparente errore in realtà costituisse un strumento per destinare quelle somme all'estinzione di poste debitorie diverse da quelle attinenti al rapporto con il predetto Comune;

una lettera dell'On. GIUDICE, pervenuta all'Istituto il 21 aprile 1997 e diretta al dott. GATTUCCIO, con la quale lo stesso lamentava che l'Istituto avesse intrapreso azioni legali verso la figlia GIUDICE Domitilla e la sig. VESCO Rosalia e invitava l'Istituto a rivedere la propria posizione tenendo conto delle indicazioni fornite dal PANZECA nella sua nota del 1993⁹⁶;

una nota del 22 aprile 1997 con la quale il dott. GATTUCCIO, relazionando definitivamente al Direttore Generale, contestava la ricostruzione fornita dall'On. GIUDICE - poichè questi, in occasione dell'incontro del 3 marzo 1997, aveva fatto riferimento alla nota del PANZECA del 1995 (tra l'altro, illustrandola mediante un appunto autografo, pienamente coincidente con il contenuto di quest'ultima, che lo stesso dott. GATTUCCIO aveva conservato ed allegato) mentre nella sua lettera del 21 aprile 1997 aveva fatto riferimento alla nota del 1993, il cui contenuto

⁹⁵ Tutti questi verbali di s.i.t. sono stati trasmessi dai Carabinieri con nota del 30 agosto 1997.

⁹⁶ Si noti che in questa lettera l'On. GIUDICE accenna anche "alle vicende giudiziarie del Signor PANZECA e le conseguenti corrette indagini da parte della Magistratura sui rapporti intercorrenti tra me ed il Signor PANZECA - di cui ho indiretta conoscenza - non possono certamente aver contribuito a farvi assumere tale posizione vessatoria".

oggettivamente è di gran lunga più favorevole per l'Istituto - e soprattutto evidenziava che le molteplici anomalie che aveva riscontrato nella pratica erano tali da non potere aderire alle soluzioni proposte dall'On. GIUDICE.

Da una valutazione coordinata ed unitaria di tutti gli elementi probatori delineati non è particolarmente difficile pervenire alla conclusione che l'On. GIUDICE, dal momento della sua reintegrazione in servizio, aveva gestito personalmente tutte le pratiche del "gruppo PANZECA" adoperandosi soprattutto per evitare che l'Istituto intraprendesse qualsiasi azione, legale o transattiva, per recuperare la considerevole esposizione del gruppo.

Questa conclusione, peraltro, costituisce anche oggetto delle dichiarazioni di uno dei protagonisti di questa vicenda, l'ing. LANZALACO, il quale aveva tratto anch'egli vantaggio dalla pesante ingerenza che l'On. GIUDICE aveva esercitato sul corretto svolgimento di questi rapporti bancari; invero, in proposito ed in assoluta coerenza con le risultanze probatorie sin qui esposte, l'ing. LANZALACO ha reso le seguenti testuali dichiarazioni⁹⁷:

"ADR: In merito ai rapporti del "Gruppo PANZECA" con la SICILCASSA, so che se ne era occupato personalmente il GIUDICE Gaspare, sia durante il periodo in cui era sospeso dal servizio, sia dopo il suo rientro presso l'agenzia di via Libertà. L'interessamento di GIUDICE era intanto finalizzato a impedire che l'Istituto intraprendesse le azioni legali nei confronti dei vari debitori principali delle società del gruppo (Marina uno, Il Salpancore, Gente di Mare, e l'Immobiliare San Nicola Uno) nonché nei confronti di coloro che avevano prestato le fidejussioni, tra i quali figuro anche io e mia moglie.

Inoltre il GIUDICE aveva presentato diversi piani di rientro dei debiti - con i quali si prospettavano all'Istituto le attività dalle quali le società avrebbero tratto le risorse necessarie per fronteggiare questi debiti - i quali in realtà erano senza alcun fondamento obiettivo e servivano soltanto per prendere tempo.

Ricordo anche che il PANZECA aveva girato un credito che egli vantava verso l'amministrazione Comunale di Chiusa Sclafani per dei lavori che aveva realizzato, al fine di svincolare le fidejussioni che l'ex compagna del GIUDICE, VESCO Rosalia, e la figlia di costui avevano prestato in favore del Salpancore. Il PANZECA si era offerto di sollevare soprattutto la VESCO da questo impegno perché costei minacciava di rivelare tutti i fatti illeciti accaduti all'interno della cooperativa, che era stati commessi dal duo GIUDICE-PANZECA, di cui lei era venuta a conoscenza. La VESCO si era determinata in tal senso dopo che il GIUDICE l'aveva lasciata per instaurare una relazione con FALLICA Rosanna.

In questo modo, tra l'altro, il PANZECA manifestava, pur senza essere formalmente socio, di essere il vero dominus della cooperativa."

Le dichiarazioni dell'ing. LANZALACO sono particolarmente rilevanti non soltanto perchè costituiscono una conferma "dall'interno" di quanto già è stato accertato, ma soprattutto perchè costituiscono una preziosa chiave di lettura in merito al

⁹⁷ Interrogatorio del 4 novembre 1997

significato dei diversi, e contrastanti, piani di rientro proposti all'Istituto dal 1993 al 1997 nonchè per pervenire alla definizione della loro attribuibilità.

Al riguardo è stato possibile ricostruire esattamente anche questo punto, sotto il profilo tecnico-bancario, mediante una accurata indagine tecnica svolta da un autorevole esperto della Banca d'Italia.

Rinviando per l'esposizione completa delle indagini eseguite alla relazione depositata il 5 novembre 1997, ed in particolare all'analisi dei fascicoli intestati alle società ed alle persone fisiche componenti del "gruppo", occorre soffermare l'attenzione sui rilievi svolti dal consulente in merito al fascicolo rinvenuto presso l'Ufficio ove aveva prestato servizio l'On. GIUDICE. Al riguardo appare opportuno riportare i passi di interesse della relazione di consulenza:

"12. IL FASCICOLO RINVENUTO PRESSO IL SERVIZIO RISCHI IN OSSERVAZIONE.

Oltre i fascicoli delle singole posizioni di rischio si è esaminata la documentazione di ulteriori due fascicoli Sicilcassa sequestrati.

Il primo riportava sul frontespizio la seguente notazione "Carpetta rinvenuta c/o Servizio R. O. e consegnata al reparto [??] Palermo in occasione del trasferimento dell'Archivio c/o il Servizio Contenzioso 26\2\97." (All. 33)

Esaminando il fascicolo in parola si sono rintracciati i documenti di seguito indicati che, temporalmente, sono stati correlati con i provvedimenti assunti dalla Sicilcassa per classificare gli affidamenti "PANZECA" fra i Rischi in Osservazione.

Va precisato che nel fascicolo si sono rintracciate, non solo le lettere inviate dal PANZECA alla Sicilcassa, ma anche le relative bozze preparatorie; talune effettuate su carta proveniente di certo dalla Sicilcassa. Si sono altresì rintracciati i calcoli effettuati per il riappuramento degli interessi; detto ricalcolo era finalizzato a riconoscere, a posteriori, condizioni più vantaggiose per il cliente, distribuendo le somme derivanti dalla cessione di credito anziché a PANZECA Giuseppe ed alla Immobiliare San Nicola, prevalentemente in favore delle società Il Salpancore e Gente di Mare.

ANNI 1991-1993:

Negli anni in esame si osserva da parte della Sicilcassa la graduale classificazione delle posizioni di rischio "PANZECA" fra le partite in Osservazione, l'acquisizione della nota cessione di credito (peraltro non sembra ad opera del Servizio R. in Oss.) nonchè la predisposizione di una delibera, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, volta ad accogliere sostanzialmente le richieste del PANZECA.

In particolare:

10\4\91: classificazione della posizione Immobiliare San Nicola fra i Rischi in Osservazione.

14\6\93: classificazione delle posizioni Marina Uno, Il Salpancore, Gente di mare, fra i Rischi in Osservazione.

5\7\93: **bozza della lettera del 5\7\93** di cui infra. (All.34)

5\7\93 lettera del Sig. PANZECA indirizzata a Sicilcassa Sede di Palermo, alla Filiale "A" ed alla Filiale "B" (All.35) che ricostruiva la propria esposizione di credito ed indiretta nei confronti della Immobiliare San Nicola, Di Gesù Rosa, Il Salpancore, Marina Uno, Gente di Mare ed avanzava le seguenti richieste:

- Marina Uno: premesso che gli unici detentori del pacchetto azionario della società erano i signori Lanzalaco Salvatore e Limbrici Carmela il sig. PANZECA chiedeva di far ricorso alla sua fideiussione ed a quella prestata da Giudice Domitilla solo dopo aver esaurite le azioni di rigore nei confronti dei garanti detentori del pacchetto azionario;
- Di Gesù Rosa: essendo in presenza di regolare operatività della linea di credito il sig. PANZECA chiedeva di non revocare la stessa;
- Gente di Mare: atteso che gli attuali proprietari (De Luca, Lo Bue, Colasberna e Giudice) stavano rispettando un regolare piano di rientro, il sig. PANZECA chiedeva di far ricorso alle fideiussioni prestate da PANZECA, Lanzalaco e Limbrici solo dopo aver esaurito le azioni contro il debitore principale e garanti detentori del pacchetto azionario;
- Il Salpancore (controllo detenuto interamente dal PANZECA): oltre a richiedere una nuova linea di credito garantita da fideiussione propria e di altre sostitutive della firma di Lanzalaco, Limbrici, Vesco e Giudice non più detentori del pacchetto azionario, il PANZECA si impegnavo ad effettuare versamenti mensili non inferiori a 5 mln nel caso di diniego della predetta nuova linea di credito.
- Immobiliare San Nicola: il PANZECA faceva presente di aver sottoscritto procura all'incasso in favore della Sicilcassa del credito vantato nei confronti del Comune di Sciafani Bagni.

2\8\93 cessione in favore di Sicilcassa del credito vantato da PANZECA Giuseppe nei confronti del Comune di Sciafani Bagni. Con detto atto notarile il PANZECA cedeva i propri crediti alla Sicilcassa.

Trattandosi di atto stipulato circa tre mesi prima della classificazione della posizione PANZECA tra i Rischi in Osservazione, si deve ritenere che l'acquisizione della garanzia non sia da ascrivere ad attività del Servizio Rischi in Osservazione. (All.36)

21\10\93: classificazione della posizione PANZECA Giuseppe fra i Rischi in Osservazione.

14\12\93 bozza della lettera del 14\12\93 di cui infra. (All.37)

14\12\93 lettera del sig. PANZECA indirizzata a Sicilcassa Direzione Generale e per conoscenza alla Sede di Palermo, alla Filiale "A" ed alla Filiale "B", con detta nota il PANZECA, facendo seguito a precedente nota del 5\7\93, rendeva noto di aver ceduto alla Sicilcassa il credito nei confronti del Comune di Scafani Bagni (L. 179,7 mln + IVA) per ripianare i debiti intestati allo stesso ed alla Immobiliare San Nicola. (All.38)

Il PANZECA continuava rilevando tuttavia l'applicazione di tassi elevatissimi e chiedeva di estinguere il debito - opportunamente conteggiato nell'addebito di interessi passivi - con il ricavato della cessione di credito ormai imminente e secondo la seguente priorità:

- 1) scop c/c 3899.23/20 intestato a PANZECA G.ppe c/o Fil. A;
- 2) scop c/c 175.48/20 intestato a Immobiliare S. Nicola c/o Ag. Roccapalumba;
- 3) scop c/c 505.85/20 intestato a Il Salpancore c/o Ag. 26;
- 4) effetti ordinari scontati da Imun S. Nicola c/o Ag. Roccapalumba;
- 5) mutuo ipotecario c/o Ag. Termini Imerese.

Soddisfatte le precedenti esposizioni il PANZECA si impegnava a sottoscrivere atto di dilazione per la rimanente esposizione.

Delibera predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione per essere portata ad approvazione del Consiglio di Amministrazione della Sicilcassa avente ad oggetto: "Gruppo PANZECA Giuseppe - Ricalcolo con atto di dilazionamento di debito". (All.39)

Nella relazione predisposta si faceva riferimento alle note del PANZECA del 5\7\93 e del 14\12\93 con le quali si richiedeva, come già detto, un piano di sistemazione delle uniche posizioni direttamente a lui facenti capo con connessa revisione dei tassi applicati.

Il PANZECA per le garanzie prestate nei confronti di Gente di Mare e Marina Uno atteso che lo stesso era fuoriuscito dalla compagine societaria chiedeva di essere chiamato in causa solo dopo l'escussione negativa delle società e dei soci garanti.

La delibera raccoglieva le richieste avanzate ed approvava la decurtazione dei debiti PANZECA, Immob. S. Nicola, Il Salpancore, Di Gesù Rosa, da L. 418 mln (dato contabile) a L. 368 mln, per effetto dell'applicazione di un miglior tasso di remunerazione. Il deliberato prevedeva altresì il ripiano di tale ultima somma attraverso la cessione di credito già incamerata a "creditori diversi" ed un atto di dilazionamento (nuova concessione di credito) in cinque anni al tasso del prime rate ABI maggiorato di due punti.

La delibera tuttavia non veniva sottoposta alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

ANNI 1994-1995

L'unica attività che emerge in Sicilcassa, negli anni 1994/1995, è connessa a due lettere inviate dalla Sede di Palermo al Servizio Rischi in Osservazione, rimaste invase nonostante vi fosse evidente consapevolezza da parte del Servizio dell'urgenza di esaminare la problematica.

Il Servizio Rischi in Osservazione, invece, negli anni in esame, si limitava a predisporre una nota di assenso alle richieste pervenute dal PANZECA; nota peraltro mai esitata.

In particolare:

16\11\94 Lettera della Sede di Palermo, indirizzata alla Direzione Generale Servizio Rischi in Osservazione. La dipendenza, atteso l'avvenuto incasso della somma di L. 196,9 mln (versamento effettuato da tale PANZECA Giovanni a deconto delle esposizioni di PANZECA Giuseppe) chiedeva di poter ripianare l'esposizione in conto corrente del PANZECA Giuseppe (L. 161,6 mln - c/c 3899.23/20 presso la Filiale A di Palermo) e rimaneva in attesa di ricevere istruzioni per l'utilizzo della residua somma. (All.40)

2\3\95 Lettera della Sede di Palermo, indirizzata alla Direzione Generale Servizio Rischi in Osservazione, con la quale si sollecitava riscontro alla nota del 16\11\94. Notazione a margine "urgente" "esame". (All.41)

bozza di una nota del PANZECA (peraltro scritta a mano su carta Sicilcassa) con la quale il PANZECA richiedeva il diverso utilizzo della somma di L. 196 mln così come poi effettivamente richiesto con nota del 13\3\95. Appunti con conteggi relativi alla distribuzione della somma di L. 196 mln. (All.42)

In particolare dall'esame dei conteggi rinvenuti nel fascicolo si rileva un ricalcolo degli interessi già liquidati sulle esposizioni Salpancore, Gente di Mare, PANZECA Giuseppe al tasso ABI tempo per tempo maggiorato di 3 punti e Imm. S.Nicola (limitatamente agli effetti di terzi) al 15% su base annua.

L'effetto del ricalcolo consentiva quindi una estinzione di tutte le posizioni di cui sopra ad eccezione del c/c PANZECA Giuseppe. Tuttavia, detta linea di credito, fra quelle in esame, si caratterizzava per essere la meno garantita sotto il profilo sia delle garanzie che della disponibilità patrimoniale del debitore principale.

13\3\95 Lettera di PANZECA Giuseppe indirizzata alla Sicilcassa -Direzione Generale Servizio Rischi in Osservazione (non protocollata e priva di sigle come di norma invece apposte dagli uffici Sicilcassa in indirizzo). (All.43)

Il PANZECA, facendo seguito alla nota del 14\12\93 con cui si chiedeva una revisione dei titoli, stante l'avvenuto incasso delle somme precedentemente cedute, disponeva per un utilizzo delle somme con un diverso ordine di priorità. In particolare:

- 1) destinazione esposizione Il Salpancore e Gente di Mare;
- 2) destinazione effetti insoluti precedentemente scontati dalla Imm. Effere San Nicola;
- 3) destinazione del c/c Immobiliare San Nicola.

Con l'eventuale residuo della somma il PANZECA chiedeva di dare corso alla decurtazione della propria esposizione.

Nota senza data predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione della Direzione Generale ma non esitata in quanto neanche sottoscritta con la quale, stante il contenuto della nota del 13\3\95 del sig PANZECA Giuseppe, accogliendo la richiesta dello stesso, si disponeva nei confronti della Sede e della Filiale di Palermo per ripartire le somme incassate dal Comune di Sclafani Bagni secondo le nuove modalità utilizzando per la società Gente di Mare anche il versamento, effettuato il 5\8\94, dall'Avv Lo Bue di L. 40,5 mln. (All.44)

14. CONCLUSIONI

Come si evince dalla lettura della documentazione presente nei fascicoli esaminati, il passaggio a Rischi in Osservazione dei fidi del Gruppo PANZECA, era stato prevalentemente determinato da variabili esogene alla Sicilcassa quali il decreto ingiuntivo richiesto dal Credito Italiano.

La classificazione del Gruppo PANZECA fra le partite anomale, in ambito Sicilcassa, richiedeva da parte del Servizio Rischi in Osservazione, alla luce della normativa interna, la predisposizione di un programma di rientro delle esposizioni e, in ogni caso, di normalizzazione degli affidamenti.

Probabilmente da questa esigenza ha trovato spuntola prima lettera del PANZECA (5\7\93), le cui bozze, così come le successive note dallo stesso inviate, sono state rintracciate nei fascicoli Sicilcassa.

Con detta nota, il PANZECA, effettuata una ricognizione dei debiti nei confronti della Sicilcassa ed evidenziate le nuove ripartizioni azionarie fra lo stesso ed i rimanenti componenti il "Gruppo", chiedeva di tener conto, ai fini della recuperabilità del credito, non più delle fidejussioni a suo tempo rilasciate bensì delle disponibilità finanziarie dei nuovi titolari delle azioni.

E la successiva nota del 14\12\93 sembra essere maggiormente esplicativa ed operativa rispetto alla prima di cui sopra. Infatti, venivano comunicate le priorità

secondo cui ripartire il ricavato della cessione di credito (che coincidevano sostanzialmente con quanto previsto dalla stessa cessione di credito) ma si richiedeva, preliminarmente, il ricalcolo degli interessi già addebitati con applicazione di tassi attivi più contenuti. Prassi usuale presso la Sicilcassa ma da ritenere tuttavia accettabile solo in sede di smobilizzo integrale di una posizione anomala.

E la richiesta del PANZECA era stata già accolta dal Servizio Rischi in Osservazione, così come si deduce dalla bozza di delibera predisposta per il Consiglio di Amministrazione della Sicilcassa; bozza che, tuttavia, non venne portata ad approvazione; dai documenti presenti nel fascicolo, non si traggono elementi circa i motivi che hanno ostacolato la consacrazione della delibera.

Detta bozza di delibera, da quanto si è potuto rilevare esaminando i fascicoli sequestrati, rimane l'unico intervento predisposto dal Servizio Rischi in Osservazione per il recupero delle esposizioni riconducibili a Sig. PANZECA.

Nessuna azione, invece, si rintraccia fra gli atti di detto Servizio per il fattivo e concreto recupero delle posizioni Salpancore, Gente di Mare e Marina Uno nonché per l'attivazione delle garanzie prestate da Vesco Rosaria, Giudice Domitilla, Di Fiore Tinnirello e Di Gesù Rosa; così come emerge assoluta inattività, da parte del Servizio Rischi in Osservazione per la proposta transattiva avanzata da De Luca, Lo Bue e Colasberna.

Il Servizio Rischi in Osservazione non impartiva alla Sede di Palermo neanche le disposizioni circa la classificazione contabile della cessione di credito, nelle more incassata dal Comune di Sclafani Bagni; ciò, nonostante le reiterate richieste di detta dipendenza e la consapevolezza che trattavasi di pratica da esaminare urgentemente.

In particolare la Sede di Palermo sollecitava sull'argomento, con note del 16\11\94 e del 2\3\95, il Servizio Rischi in Osservazione; ma il Servizio, pur consapevole dell'urgenza di definire la problematica (cfr notazione a margine della lettera del 2\3\95 "urgente" "esame") non forniva istruzioni circa l'utilizzo contabile delle somme incassate con la cessione di credito del PANZECA.

La situazione veniva nuovamente attenzionata solo nel 1995, allorquando, con nota del 13\3\95 (non protocollata in Sicilcassa e ritrovata in atti tardivamente), il PANZECA richiedeva una diversa priorità nell'utilizzo delle somme rispetto a quanto previsto dalla cessione di credito.

L'ulteriore proposta di riparto delle somme avrebbe portato ad estinguere prioritariamente debiti della Salpancore e Gente di Mare con crediti riscossi e di pertinenza della posizione di rischio PANZECA e Immobiliare S. Nicola (cessione

di credito) nonché con l'utilizzo del versamento effettuato a titolo transattivo da De Luca & c. (L.40,5 mln).

Si sarebbero estinte quindi prioritariamente posizioni di rischio di terzi debitori (rispetto alla cessione di credito) e si sarebbero lasciate invece parzialmente in essere le posizioni PANZECA Giuseppe e Immobiliare S. Nicola oltre che le rimanenti del Gruppo.

Si sarebbe consentita quindi una estinzione di crediti garantiti da una molteplicità di soggetti alcuni dei quali ancora aggredibili patrimonialmente lasciando in essere esposizioni di clientela pluriaffidata presso il sistema in stato di evidente insolvenza.

In particolare, con il versamento di L. 200 mln (L.196 mln cessione di credito e L.40 mln transazione Lo Bue) si sarebbe estinta l'esposizione che già all'atto della revoca era pari a L. 572 mln (se si escludono le posizioni Lanzaico\Limblucci e Di FioreTinnirello) e, complessivamente a L. 731 mln.

La proposta del PANZECA, infatti, priva di un piano di smobilizzo per la restante esposizione, così come invece inizialmente ipotizzato nella bozza di delibera predisposta per il Consiglio di Amministrazione, farebbe pensare ad un versamento a saldo e stralcio di tutte le esposizioni.

Versamento peraltro maggiormente congruo alla luce dell'applicazione, con effetto retroattivo, di un tasso di interesse minimali che di norma avrebbe necessitato, in contropartita, della totale estinzione dell'esposizione e quindi di un versamento risolutivo.

Anche quest'ultima richiesta del PANZECA non andava tuttavia a buon fine. Infatti, la nota di assenso predisposta dal Servizio Rischi in Osservazione non veniva esitata. Dai documenti esaminati, non si deduce il motivo di tale mancato prosieguo.

La predisposizione della nota di assenso da parte del Servizio Rischi in Osservazione dimostra la volontà di risolvere il contenzioso con minimale considerazione dell'interesse aziendale ricercando, di contro, soluzioni transattive volte a beneficiare il cliente sotto il profilo:

- dei tassi, ricalcolati a condizioni di assoluta minimalità, specie per una posizione insoluta che non si andava ad estinguere integralmente;
- di un tacita rinuncia a recuperare parte di capitale.

Va infine rilevato che si è in presenza di lettere del PANZECA probabilmente predisposte presso il Servizio Rischi in Osservazione, come si può dedurre dalla presenza, nei fascicoli esaminati, delle bozze delle lettere inviate dal PANZECA.

L'aver rintracciato nei fascicoli Sicilcassa le bozze delle lettere inviate dal PANZECA alla Banca è un fatto assolutamente insolito nella prassi bancaria ma significativo di una concertazione fra le parti talmente esasperata e non trasparente da non essere di certo proficua per il raggiungimento di un libero ed autonomo processo decisionale in Sicilcassa."

Rimane davvero ben poco da aggiungere alle analisi svolte ed alle conclusioni formulate dal consulente tecnico.

Certamente sulla base di queste, e degli altri elementi di prova in precedenza esposti, non può più nutrirsi alcun dubbio in ordine alla riconducibilità di tutte le anomalie riscontrate nei fascicoli del " gruppo PANZECA " - dall'assoluta inerzia nell'intraprendere le dovute azioni recuperatorie sino alla artificiosa predisposizione del carteggio tra le parti e addirittura alla elaborazione dei provvedimenti che l'Organo di amministrazione di questo avrebbe dovuto assumere - al diretto intervento dell'On. GIUDICE.

Costui non aveva esitato a strumentalizzare le sue funzioni di dipendente dell'Istituto pur di assecondare gli interessi illeciti del gruppo mafioso facente capo al PANZECA, fornendo a questo un contributo rilevantissimo per la salvaguardia dei propri interessi anche nei confronti delle legittime pretese della SICILCASSA.



PARAGRAFO V°
CONCLUSIONI IN MERITO AI REATI CONTESTATI
ALL'ON. GIUDICE

Gli elementi probatori esposti nel corso del presente provvedimento legittimano ampiamente, ad avviso dell'Ufficio, la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'On. GIUDICE in merito a tutti i reati ascrittigli.

Lungo un arco di tempo che comprende quasi un ventennio, l'On. GIUDICE ha instaurato stretti legami personale e di affari con diversi esponenti dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, in favore dei quali egli non soltanto non ha esitato a fornire il proprio contributo per la realizzazione delle loro attività illecite, tutte le volte che questo gli è stato richiesto, ma si è anche fatto promotore del coinvolgimento degli stessi esponenti mafiosi in talune iniziative economiche nel settore nautico facendo affidamento sui vantaggi derivanti dalla " copertura " mafiosa che costoro erano in grado di garantire. In questa complessa operazione - ricostruita con precisione sulla base delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e dei riscontri accertati dal G.I.C.O. della G.D.F. - egli ha finito per assumere il ruolo di garante della salvaguardia, prima, (allorquando si è adoperato per impedire che il fallimento delle società di Gaspare BAZAN potesse danneggiare o coinvolgere anche i suoi soci occulti) e dello sviluppo, poi, (mediante la realizzazione di una vera e propria joint venture tra i gruppi mafiosi di S. Maria del Gesù' e del mandamento di Caccamo destinata, in prospettiva, a dominare la gestione delle società nautiche a Palermo) degli interessi economici di Cosa Nostra in un importante settore economico.

Non deve stupire quindi se il livello di compenetrazione affaristica e personale dell'On. GIUDICE con questi gruppi sia giunto a tal punto da far ritenere altamente probabile - stando alle acquisizioni alle quale è pervenuto questo Ufficio - che lo stesso possa avere avuto un ruolo non secondario nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, attività esercitata con i mezzi e le strutture della cooperativa IL SALPANCORE sino a tempi recentissimi (si tenga presente che la telefonata nella quale il CIACCIO fa riferimento alla droga è del 4 novembre 1996).

Riepilogando le vicende esposte, le condotte dell'On. GIUDICE possono essere così sintetizzate:

nell'aver contribuito in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra - tra i quali Lorenzo DI GESU', Pippo CALO', i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA - a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;

nell'aver svolto il ruolo di intermediario tra il "gruppo PANZECA" ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELO, Giovanni D'AGATI ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi in un settore economico nel quale il secondo era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia in questo settore economico;

nell'aver gestito le società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli stessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che ha travolto BAZAN Gaspare;

nell'aver partecipato con PANZECA Giuseppe, CIACCIO Giorgio, BARBAGALLO Salvatore ed altre persone ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, utilizzando i mezzi navali e le strutture della cooperativa "IL SALPANCORE";

nell'aver strumentalizzato i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il "gruppo PANZECA", notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Tutti questi comportamenti costituiscono la coerente e logica espressione del profondo inserimento dell'On. GIUDICE nei gruppi mafiosi più volte menzionati, nei quali egli ha dato prova di voler continuare ad operare anche dopo l'elezione alla Camera dei Deputati.

Si consideri al riguardo quanto è stato riferito in occasione dell'analisi delle posizioni di PANZECA Giuseppe e MANDALA' Antonino, allorchè sono stati posti in evidenza i diversi incontri tra l'On. GIUDICE e costoro nel corso del 1997 ed in particolare con PANZECA, sino a qualche giorno prima del suo recente arresto per due omicidi.

Dalle indagini svolte l'Ufficio ha acquisito una serie di elementi per ritenere quindi che, al di là della presunzione relativa introdotta dall'art. 275, comma 3°, c.p.p., sussistono reali e concrete ragioni per ipotizzare che l'On. GIUDICE possa reiterare la sua condotta di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Invero la sua presenza ai massimi vertici Istituzionali dello Stato costituisce per gli uomini d'onore con i quali egli ha instaurato rapporti una importante garanzia per potere continuare a realizzare i propri interessi criminali con la consapevolezza che lo stesso si attiverà, così come ha dimostrato di fare sino ad ora, non esitando anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative, per venire incontro alle loro aspettative e comunque per impedire che vengano accertate le loro gravissime responsabilità penali.

In proposito inoltre va anche tenuto in considerazione che l'On. GIUDICE riveste ancora attualmente le funzioni di liquidatore di due delle società nautiche facenti parte del gruppo esaminato nel presente procedimento — ossia la STEDA YACHT e la GENTE DI MARE — sicchè deve ritenersi estremamente probabile che egli, avuto riguardo alla gestione criminale delle società facenti parte di quel gruppo, possa reiterare analoghe condotte delittuose.

Non va peraltro sottovalutato il pericolo che lo stesso On. GIUDICE, proprio in forza della posizione di potere acquisita nelle Istituzioni e nella società, si valga di questa per intimidire tutti coloro che nell'ambito del presente procedimento - si pensi soprattutto ai numerosi testimoni - hanno contribuito a chiarire il suo ruolo nelle molteplici vicende esaminate.

Per queste stesse ragioni va altresì ritenuta concreta l'ipotesi che l'On. GIUDICE, all'evidente fine di sottrarsi alle pesanti conseguenze sanzionatorie alle quali andrebbe incontro se venisse riconosciuta la sua responsabilità penale, potrebbe darsi alla fuga, usufruendo anche della capillare rete costituita dai molteplici ed occulti punti di riferimento nazionali ed internazionali dei quali dispone l'organizzazione Cosa Nostra, in forza dei quali molti suoi importanti esponenti hanno potuto trascorrere molti anni nello stato di latitanza.



PARAGRAFO VI°
LO STATUS DELL'ON. GIUDICE: L'ART. 68 DELLA
COSTITUZIONE E LA "GIURISPRUDENZA PARLAMENTARE" IN
MATERIA DI ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI NEI
CONFRONTI DI PARLAMENTARI E DI UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE DISPOSTE NEI CONFRONTI
DI TERZI MA AVENTI AD OGGETTO ANCHE CONVERSAZIONI
CON PARLAMENTARI.

L'attuale appartenenza dell'On. GIUDICE alla Camera dei Deputati determina nei suoi confronti — rispetto agli altri indagati nell'ambito del presente procedimento - l'operatività della speciale garanzia prevista dall'art. 68, comma 2°, della Costituzione sicchè l'esecuzione della misura cautelare richiesta — ove accolta dal G.I.P. — è necessariamente subordinata alla concessione dell'autorizzazione prevista dalla predetta disposizione.

In ordine ai profili procedurali che da questa scaturiscono, va rilevato che questo Ufficio intende attenersi scrupolosamente alla interpretazione che il Parlamento ha recentemente fornito dell'art.68, comma 2°, della Costituzione in base alla quale - pur in assenza di una normativa attuativa specifica - deve ritenersi che l'autorizzazione a procedere concerna l'eseguibilità del provvedimento limitativo della libertà personale⁹⁸.

Conseguentemente va richiesta al G.I.P. presso questo Tribunale - l'unico organo legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt.273 e 274 c.p.p. - una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'On.GIUDICE e, in caso di accoglimento della richiesta, questo Ufficio, titolare della potestà di esecuzione del provvedimento, inoltrerà una apposita richiesta alla Camera dei Deputati chiedendo di essere autorizzato a porlo in esecuzione.

In merito alle intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di altri indagati nell'ambito di questo procedimento, tra i quali, in particolare, PANZECA Giuseppe e MANDALA' Antonino, ed in occasione delle quali sono state intercettate talune conversazioni tra costoro e l'On. GIUDICE va rilevato che — sempre in coerenza con quanto è emerso dagli orientamenti adottati dalla Camera dei Deputati in conseguenza del dibattito parlamentare relativo ad altri analoghi casi - queste stesse conversazioni non sono allo stato utilizzabili in ordine alla posizione processuale dello stesso On. GIUDICE.

Al riguardo non appare superfluo precisare che nei confronti del predetto parlamentare questo Ufficio non ha disposto alcun provvedimento di intercettazione telefonica od ambientale, mentre provvedimenti del genere sono stati legittimamente richiesti ed autorizzati dal competente G.I.P. nei confronti dei coindagati prima menzionati.

E' altrettanto indubbio, peraltro, che il contenuto delle predette conversazioni può essere legittimamente utilizzato nei confronti di questi ultimi, perché la speciale garanzia prevista dall'art.68, comma 2°, della Costituzione non è ovviamente estensibile a soggetti non appartenenti all'organo parlamentare poichè altrimenti

⁹⁸ Si veda, in particolare, il verbale della seduta della Camera dei Deputati del 18 settembre 1997, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nonché gli altri documenti parlamentari acquisiti con provvedimento del 12 marzo 1998.

verrebbero lesi i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3) e di obbligatorietà dell'azione penale (art. 102).

La problematica che recentemente è stata affrontata in sede parlamentare concerne, invece, il regime di utilizzazione di quelle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali uno degli interlocutori è un parlamentare: in questi casi, in difetto dell'apposita normativa dettata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, decaduto per mancata conversione, la Camera dei deputati si è in diverse occasioni orientata nel senso di ritenere comunque necessaria l'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art. 68.

Secondo questa impostazione - che l'Ufficio peraltro condivide pienamente e che intende seguire anche nei confronti dell'On. GIUDICE - la garanzia eccezionalmente riservata dall'art. 68 della Costituzione alla persona del parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo stesso esercitata comporta che l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze di " terzi " alle quali il parlamentare risulti aver partecipato debba essere subordinata alla autorizzazione della Camera di appartenenza; autorizzazione inevitabilmente postuma, rispetto a quella preventiva espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 68 della Costituzione, proprio perchè l'intercettazione non riguarda utenze intestate od in uso al parlamentare.

